

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 20 dicembre 2024, n. 624 "ARGEA S.r.l.s." (P. IVA 08556830720). Aggiornamento dell'accreditamento istituzionale ai sensi dell'art. 24 c. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., in seguito a variazione strutturale del centro per l'attività specialistica ambulatoriale di fisiokinesiterapia denominato "Fisioclinic" ubicato in Bitonto (BA) alla Via G. Garibaldi nn. 56-60 angolo via Gen. Montemar, piano terra e 1° piano.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA PROPONENTE

Vista la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

Vista la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

Visti gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

Vista la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità";

Visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

Vista la Determinazione del Direttore del Dipartimento Personale e Organizzazione n. 9 del 04/03/2022, di conferimento *ad interim* dell'incarico di Direzione del Servizio Accreditamento e Qualità;

Vista la Deliberazione di Giunta Regionale n. 322 del 07/03/2022 di conferimento dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta;

Vista la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 212 del 30/04/2024 di conferimento dell'incarico di Elevata Qualificazione "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale";

Viste le LL.RR. del 29/12/2023 nn. 37 e 38 e la Deliberazione di Giunta Regionale n. 18 del 22/01/2024.

In Bari, presso la sede della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta (SGO) sulla base dell'istruttoria espletata dal Funzionario incaricato e dalla Responsabile d'incarico E.Q. "Autorizzazione ed Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale" e confermata dalla Dirigente del Servizio Accreditamento e Qualità e dal Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta, riceve la seguente relazione.

La L.R. n. 9 del 2 maggio 2017 ("Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio, all'accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private") e s.m.i. disciplina all'art. 24 le "Procedure di accreditamento e di verifica dei requisiti".

Con Determina Dirigenziale n. 12 del 21/01/2022 il Dirigente della scrivente Sezione ha determinato "ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di disporre, a seguito del trasferimento definitivo dalla sede di Triggiano (BA) – Via Lame n. 15, il mantenimento dell'accreditamento istituzionale dell'ambulatorio specialistico di Medicina Fisica e Riabilitazione di cui è titolare la società "Argea s.r.l.s." nella nuova sede di Bitonto (BA) - Via G. Garibaldi angolo via Gen. Montemar ...[omissis]".

Con nota del 13/11/2024 ad oggetto "Richiesta di ampliamento accreditamento istituzionale già in essere Atto Dirigenziale n. 12 del 21.01.2022", trasmessa a mezzo *pec* in pari data alla scrivente Sezione (acquisita con prot. n. E/562304 del 14/11/2024), ed indirizzata anche al Direttore del SISP del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL BA e al Sindaco del Comune di Bitonto, il legale rappresentate della Società ha rappresentato che:

"Il sottoscritto ...[omissis] nella sua qualità di Rappresentante Legale della società "ARGEA srls" ...[omissis] avendo acquisito dal Comune di Bitonto l'ampliamento dell'autorizzazione all'esercizio per le prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale di fisiokinesiterapia - Autorizzazione del 12/11/2024

DICHIARA di

- essere in possesso di ampliamento di autorizzazione rilasciata dal SUAP Comune di Bitonto rilasciata in data 12.11.2024
- Essere in possesso di Accreditamento istituzionale Regionale - Atto Dirigenziale n. 12 del 21.01.2022
- Accettare il sistema di pagamento a prestazione fissato dalla Regione, d'intesa con le UU. SS. LL. regionali
- Aver adottato un programma interno di verifica e promozione della qualità dell'assistenza
- Aver rispettato gli indirizzi di programmazione regionale relativamente al fabbisogno assistenziale e per la verifica dei risultati raggiunti
- Non avere condanne penali per reati di evasione fiscale e contributiva.

Pertanto, essendo in possesso dei requisiti di Accreditamento previsti dal Regolamento Regionale n° 16/2019, e quelli ulteriori finalizzati all'Accreditamento Istituzionale previsti dai Manuali di Accreditamento per tutte le fasi PLAN - DO - CHECK e ACT, come da Manuale allegato,

RICHIEDE

Ampliamento dell'accreditamento istituzionale in suo possesso — Atto Dirigenziale n. 12 del 21.01.2022, per variazioni strutturali ed ampliamento dell'attività al primo piano della stessa sede operativa.

...(omissis)" e ha trasmesso l'autorizzazione del Sindaco del Comune di Bitonto datata 12/11/2024 con la quale:

"...(omissis)

IL SINDACO

Vista l'istanza presentata sulla piattaforma impresainungiorno" ID Pratica n° 08556830720-08102024-1227 dalla società ARGEA srls P.I. 08556830720, legale rappresentante ed amministratore dott. Giorgio Flora ... (omissis), finalizzata al rilascio dell'autorizzazione aggiornata ai sensi dell'art. 5 comma 3.1 della legge regionale 02.05.2017 n. 9 e s.m.i. a seguito di ampliamento strutturale del centro già autorizzato ed accreditato sito in Bitonto alla via G. Garibaldi n. 56- 60 angolo via Gen. Montemar; Vista la segnalazione certificata per l'agibilità prot. n. 41861 dell'11.10.2024 presentata al Comune di Bitonto;

Vista la planimetria da cui risultano i nuovi ambienti destinati all'ampliamento strutturale dell'attività già autorizzata;

Vista la dichiarazione di accettazione dell'incarico come Responsabile Sanitario dell'Ambulatorio de quo, della d.ssa Rosa Grazia Bellomo c...(omissis) laureata in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione, iscritta all'Ordine dei Medici di Bari al nr. 16762, il quale con dichiarazione ha accettato la nomina in data 14.10.2024;

Visto il parere favorevole rilasciato dal dipartimento di prevenzione SISPA Area Nord in data 11/11/2024 relativamente all'aggiornamento dell'autorizzazione all'ampliamento strutturale all'esercizio per Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale cui al punto comma 3.1 dell'art. 5 della Legge Regionale 02.05.2017, n. 9 e s.m.i. — per le prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

- 1.7. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.7.4. Attività ambulatoriale di fisiokinesiterapia. — Sez. B.02, (R.R. n.3/2005s.m.i.) da esercitarsi nel Centro della Società ARGEA SRLS sito in Bitonto alla via G. Garibaldi n. 56-60 angolo via Gen. Montemar, piano terra e primo piano denominata "Fisioclinic".

Vista la documentazione acquisita agli atti;

Visto l'art. 193 del T.U.LL.SS.-R.D. n° 1265/34;

Visto il D.P.R. 14.01.1997;

Visto il Decreto legislativo 502/92 e s.m.i.;

Visto l'art. 8 della Legge 15.03.1997 n° 59;

Visto l'art. 8-ter, comma 2, del D.Lgs. 19.06.1999 n°229;

Vista la Legge Regionale 02.05.2017, n. 9 e s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 6 febbraio 2018, n.142 (inapplicabilità temporanea dell'art.7 con riferimento alle strutture di specialistica ambulatoriale di cui all'art.5 co. 1 punto 1.7);

Visto il Regolamento Regionale 13.01.2005, n. 3 come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale 05.02.2010, n. 3 e s.m.i.: “Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie”;
Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 20/08/2020 e s.m.i.;
Viste le Leggi Regionali nn° 36/84 e 36/94;
Vista la Legge 10 agosto 2000, n. 251

AUTORIZZA

il dott. Giorgio Flora ...(omissis) in qualità di legale rappresentante della società Argea s.r.l. all'ampliamento strutturale del Centro già autorizzato sito in Bitonto alla via G. Garibaldi n. 56-60 angolo via Gen. Montemar, primo piano denominata “Fisioclinic” di cui all’art. 5 comma 3.1 della Legge Regionale 02.05.2017, n. 9 e s.m.i. – per le prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

- 1.7. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.7.4. attività ambulatoriale di fisiokinesiterapia. – Sez. B.02, R.R. n.3/2005s.m.i.)

Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo per lo svolgimento di attività soggette a specifiche autorizzazioni.

Responsabile sanitario: d.ssa Rosa Grazia Bellomo ...(omissis)”.

Con nota prot. E/572974 del 20/11/2024, la scrivente Sezione ha invitato “codesta Amministrazione Comunale a precisare se il citato provvedimento autorizzativo debba intendersi quale aggiornamento della precedente autorizzazione all’esercizio dell’attività ambulatoriale di fisiokinesiterapia (punto 1.7.4) della struttura di cui è titolare la Società in indirizzo...(omissis)”, nonché il legale rappresentante della Società richiedente a integrare la documentazione già trasmessa, e “subordinatamente all’ottenimento della documentazione di cui ai punti precedenti, ai fini della conclusione del procedimento di aggiornamento dell’accreditamento istituzionale della citata struttura, ...(omissis) il Servizio Qu.O.T.A. – A.Re.S.S., ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la struttura sanitaria in indirizzo al fine di verificare il possesso dei requisiti generali e specifici ulteriori relativi all’attività sanitaria ambulatoriale di fisiokinesiterapia, previsti dal R.R. n. 3/2005 s.m.i. e dal R.R. n. 16/2019 s.m.i. in relazione anche alle fasi “PLAN-DO-CHECK-ACT” sulla base delle griglie di autovalutazione. ...(omissis)”.

Con pec in pari data, acquisita dalla scrivente Sezione al prot. n. E/578722 del 22/11/2024, il legale rappresentante della Società ha riscontrato la suddetta richiesta d’integrazione documentale.

Con pec del 21/11/2024 il Comune di Bitonto ha trasmesso l’autorizzazione sindacale datata 12/11/2024 che “annulla e revoca la precedente autorizzazione”, acquisita dalla scrivente Sezione con prot. E/589932 del 28/11/2024, rappresentando quanto segue:

“...(omissis)

IL SINDACO

Vista l’istanza presentata sulla piattaforma impresainungiorno” ID Pratica n° 08556830720-08102024-1227 dalla società ARGEA srls P.I. 08556830720, ...(omissis), finalizzata al rilascio dell’autorizzazione aggiornata ai sensi dell’art. 5 comma 3.1 della legge regionale 02.05.2017 n. 9 e s.m.i. a seguito di ampliamento strutturale del centro già autorizzato ed accreditato sito in Bitonto alla via G. Garibaldi n. 56-60 angolo via Gen. Montemar;

Vista la segnalazione certificata per l’agibilità prot. n. 41861 dell’11.10.2024 presentata al Comune di Bitonto;
Vista la planimetria da cui risultano i nuovi ambienti destinati all’ampliamento strutturale dell’attività già autorizzata;

Vista la dichiarazione di accettazione dell’incarico come Responsabile Sanitario dell’Ambulatorio de quo, della d.ssa Rosa Grazia Bellomo ...(omissis) laureata in Medicina e Chirurgia, specializzazione in Medicina Fisica e Riabilitazione, iscritta all’Ordine dei Medici di Bari al nr.16762, il quale con dichiarazione ha accettato la nomina in data 14.10.2024;

Visto il parere favorevole rilasciato dal dipartimento di prevenzione SISP Area Nord in data 11/11/2024 relativamente all’aggiornamento dell’autorizzazione all’ampliamento dell’autorizzazione già concessa con provvedimento prot. n. 0046179/2021 del 9/12/2021 all’esercizio per Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale cui al punto comma 3.1 dell’art. 5 della Legge Regionale 02.05.2017, n. 9 e s.m.i. – per le prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

- 1.7. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.7.4. Attività ambulatoriale di fisiokinesiterapia. – Sez. B.02 (R.R. n.3/2005 s.m.i.) da esercitarsi nel Centro della Società ARGEA SRLS sito in Bitonto alla via G. Garibaldi n. 56-60 angolo via Gen. Montemar, piano terra e 1° piano denominata “Fisioclinic”.

Vista la documentazione acquisita agli atti;

Visto l’art. 193 del T.U.LL.SS. - R.D. n° 1265/34;

Visto il D.P.R. 14.01.1997;

Visto il Decreto legislativo 502/92 e s.m.i.;

Visto l’art. 8 della Legge 15.03.1997 n° 59;

Visto l’art. 8-ter, comma 2, del D.Lgs. 19.06.1999 n°229;

Vista la Legge Regionale 02.05.2017, n. 9 e s.m.i.;

Vista la Delibera di Giunta Regionale 6 febbraio 2018, n. 142 (inapplicabilità temporanea dell’art.7 con riferimento alle strutture di specialistica ambulatoriale di cui all’art.5 co. 1 punto 1.7);

Visto il Regolamento Regionale 13.01.2005, n. 3 come modificato ed integrato dal Regolamento Regionale 05.02.2010, n. 3 e s.m.i.: “Requisiti per autorizzazione ed accreditamento delle strutture sanitarie”;

Visto il Regolamento Regionale n. 15 del 20/08/2020 e s.m.i.; Viste le Leggi Regionali nn° 36/84 e 36/94;

Vista la Legge 10 agosto 2000, n. 251

AUTORIZZA

il dott. Giorgio Flora ...(omissis) in qualità di legale rappresentante della società Argea s.r.l. all’ampliamento strutturale del Centro già autorizzato sito in Bitonto alla via G. Garibaldi n. 56-60 angolo via Gen. Montemar, piano terra e 1° piano denominata “Fisioclinic” di cui all’art. 5 comma 3.1 della Legge Regionale 02.05.2017, n. 9 e s.m.i. – per le prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale:

- 1.7. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale: 1.7.4. attività ambulatoriale di fisiokinesiterapia. – Sez. B.02, R.R. n.3/2005 s.m.i.).

Il presente provvedimento non costituisce atto autorizzativo per lo svolgimento di ulteriori attività soggette a specifiche autorizzazioni.

Responsabile sanitario: d.ssa Rosa Grazia Bellomo

...(omissis)”.

Con pec dell’11/12/2024 il Servizio Qu.O.T.A. dell’A.Re.S.S. ha trasmesso la nota prot. n. 4129 avente pari data e oggetto “Centro fisioterapico “Fisioclinic” corrente in Bitonto (BA). Riscontro nota prot. AOO_RP_572974 del 20.11.2024. Trasmissione parere aggiornamento accreditamento istituzionale.”, rappresentando quanto segue: “...(omissis)

Preso atto che, con nota prot. n.139777 del 11.11.2024 il Dipartimento di Prevenzione della ASL Bari ha espresso “parere favorevole, per quanto di competenza, al rilascio dell’Aggiornamento dell’Autorizzazione all’ampliamento strutturale all’esercizio per Presidi ambulatoriali di recupero e rieducazione funzionale cui al punto comma 3.1 dell’art. 5 della Legge Regionale 02.05.2017, n. 9 e s.m.i. – per le prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, 1.7. strutture che erogano le seguenti prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, 1.7.4. attività ambulatoriale di fisiokinesiterapia. – Sez. B.02, R.R. n.3/2005 s.m.i.) da esercitarsi nel Centro, della Società ARGEA SRLS sito in Bitonto alla via G. Garibaldi n. 56-60 angolo via Gen. Montemar, piano terra e primo”, questo Servizio ha trasmesso, con nota prot. n.3988/QuOTA del 29.11.2024, il Piano di audit per la valutazione del possesso dei requisiti di accreditamento istituzionale specifici vigenti, programmato per il giorno 09.12 u.s.

In data 25.11 e 03.12 uu.ss. il Gruppo di Valutazione QuOTA ha operato attività di pre audit sulla griglia di autovalutazione dei Requisiti relativi alle Fasi di “Plan, Do, Check, Act” di cui al Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale, approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii, come compilata dalla struttura da auditare, valutandone quale non congruo il suo contenuto.

Come programmato, in data 09.12 u.s. il Gruppo di Valutazione ha effettuato audit in situ, registrandone gli esiti nel Rapporto di audit, consegnato contestualmente alla struttura, rilevando specifiche Non Conformità, con invito a “comunicare formalmente al Servizio QuOTA, entro 30 gg., l’analisi delle cause, il trattamento e l’azione correttiva inerente a ciascuna Non Conformità rilevata”.

A seguito di comunicazione PEC della Direzione della struttura, in sede di audit di follow up (documentale) nella giornata odierna, il Gruppo di Valutazione ha esaminato il piano delle azioni correttive specifiche per le Non Conformità rilevate, valutandole come adeguate e congrue.

Tutto ciò premesso, si esprime parere favorevole all'aggiornamento dell'accreditamento istituzionale per l'attività sanitaria specialistica ambulatoriale di medicina fisica e riabilitazione presso il centro fisioterapico sito in Bitonto (BA) alla Via G. Garibaldi n.58 (piano terra e 1° piano), di cui è titolare la società "Argea s.r.l.s.", in quanto in possesso degli specifici requisiti previsti dal combinato disposto del R.R. n.3/2005 e ss.mm.ii. e del Manuale di Accreditamento per le strutture di assistenza ambulatoriale, approvato con R.R. n.16/2019 e ss.mm.ii. relativi alle fasi di "Plan, Do, Check, Act", come formalmente valutati dallo scrivente Servizio.

...(omissis)."

Per tutto quanto innanzi esposto;

si propone di rilasciare in capo alla società "ARGEA S.r.l.s", p. IVA 08556830720, ai sensi dell'art. 24 c. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **l'aggiornamento dell'accreditamento istituzionale in seguito a variazione strutturale del centro denominato "Fisioclinic" per l'attività specialistica ambulatoriale di fisiokinesiterapia ubicato in Bitonto (BA) alla Via G. Garibaldi nn. 56-60 angolo via Gen. Montemar, piano terra e 1° piano**, il cui Responsabile Sanitario è la dott.ssa Grazia Bellomo, medico chirurgo specialista in Medicina fisica e riabilitazione; con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;
- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. "Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.";
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.";
- i competenti uffici di Gestione dei Rapporti Convenzionali dell'ASL BA sono tenuti ad espletare gli adempimenti di competenza relativi al censimento della struttura nel sistema NSIS e all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire l'attribuzione del relativo codice regionale, e a darne comunicazione al seguente indirizzo mail: hd.edotto@exprivia.com;
- l'elenco delle prestazioni accreditate ai sensi del D.M. del Ministero della Salute del 26 giugno 2023, recepito con D.G.R. Puglia n. 1963 del 28/12/2023, è separatamente dettagliato con nota accompagnatoria al presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante della società "entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento

o di riconoscimento per legge dell'accreditamento" dovrà rendere "alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende un dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.";

- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *"La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante."*

VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03

Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

DETERMINA

Di prendere atto di quanto espresso in narrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che qui si intende integralmente riportato.

Di rilasciare in capo alla società **"ARGEAS S.r.l.s"**, p. IVA 08556830720, ai sensi dell'art. 24 c. 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., **l'aggiornamento dell'accreditamento istituzionale in seguito a variazione strutturale del centro denominato "Fisioclinic" per l'attività specialistica ambulatoriale di fisiokinesiterapia ubicato in Bitonto (BA) alla Via G. Garibaldi nn. 56-60 angolo via Gen. Montemar, piano terra e 1° piano**, il cui Responsabile Sanitario è la dott.ssa Grazia Bellomo, medico chirurgo specialista in Medicina fisica e riabilitazione; con le seguenti precisazioni:

- in caso di sostituzione del responsabile sanitario, il legale rappresentante della società è tenuto a comunicare tempestivamente al Servizio regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), le generalità del nuovo responsabile, documentare i titoli professionali da questi posseduti e produrre dichiarazione di accettazione dell'incarico ai fini della variazione, ai sensi dell'art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo;

- il rappresentante legale della società è tenuto a comunicare al Servizio regionale competente (oltre che al Comune territorialmente competente), ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ogni variazione relativa al personale sanitario operante nella struttura;
- la presente autorizzazione si intende valida esclusivamente per i locali cui si riferisce;
- ai sensi dell'art. 16, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. *“Il legale rappresentante del soggetto autorizzato ha l'obbligo di comunicare immediatamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente la perdita dei suddetti requisiti minimi o l'instaurarsi di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio. Ove possibile, il dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale prescrive specifiche azioni mirate al ripristino della rispondenza ai criteri di legge del soggetto autorizzato. E' facoltà degli organi di vigilanza competenti la richiesta di documenti o di atti di notorietà redatti a cura del responsabile sanitario, comprovanti la permanenza del possesso dei requisiti minimi previsti dal regolamento regionale e attestanti l'assenza di cause di decadenza dell'autorizzazione all'esercizio, con cadenza quinquennale a partire dalla data di rilascio dell'autorizzazione e ogni qualvolta ciò sia, dagli stessi, ritenuto opportuno.”*;
- l'accreditamento è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti ulteriori di cui al R.R. n. 3/2010 e s.m.i.;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
- i competenti uffici di Gestione dei Rapporti Convenzionali dell'ASL BA sono tenuti ad espletare gli adempimenti di competenza relativi al censimento della struttura nel sistema NSIS e all'attivazione del codice STS 11 identificativo della struttura, allo scopo di consentire l'attribuzione del relativo codice regionale, e a darne comunicazione al seguente indirizzo mail: hd.edotto@exprivia.com;
- l'elenco delle prestazioni accreditate ai sensi del D.M. del Ministero della Salute del 26 giugno 2023, recepito con D.G.R. Puglia n. 1963 del 28/12/2023, è separatamente dettagliato con nota accompagnatoria al presente provvedimento;
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. il legale rappresentante della società *“entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio dell'apposito provvedimento o di riconoscimento per legge dell'accREDITamento”* dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accREDITamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accREDITamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
- ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accREDITamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accREDITamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*.

Di notificare il presente provvedimento:

- al legale rappresentante della Società (argeasrls2020@pec.it);

- al Comune di Bitonto (BA) (pec: protocollo.comunebitonto@pec.rupar.puglia.it);
- all'ASL BARI (protocollo.asl.bari@pec.rupar.puglia.it; dipartimentoprevenzione.aslbari@pec.rupar.puglia.it; uogrc.aslbari@pec.rupar.puglia.it);
- alla Dirigente del Servizio *Sistemi Informativi e Tecnologie* del Dipartimento *Promozione della Salute e del Benessere Animale* della Regione Puglia;
- al supporto *Exprivia Sistema Edotto* (mail: hd.edotto@exprivia.com).

Il presente provvedimento:

- è stato elaborato mediante la piattaforma informatica "Cifra2", composto da pagine progressivamente numerate, firmato digitalmente e adottato in unico originale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia ai sensi della Legge Regionale 15 giugno 2023, n. 18;
- sarà pubblicato all'Albo della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta/Albo Telematico (ove disponibile);
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (ove disponibile l'albo telematico);
- viene redatto in forma integrale.

Il presente Provvedimento è direttamente esecutivo.

Firmato digitalmente da:

Funzionario Amministrativo
Angelo Donato Attolico

E.Q. Autorizzazione e Accreditamento Strutture di Specialistica Ambulatoriale
Irene Vogiatzis

Il Dirigente ad interim del Servizio Accreditamento e Qualità
Elena Memeo

Il Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta
Mauro Nicastro